

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1936 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2017****relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) I recenti attentati e incidenti di natura terroristica indicano che la minaccia rappresentata dagli ordigni artigianali in Europa è ancora elevata. Le sostanze precursori di esplosivi sono tuttora accessibili e utilizzabili per la fabbricazione di esplosivi artigianali, malgrado gli sforzi compiuti per limitarne e controllarne efficacemente la disponibilità.
- (2) Nella risoluzione 2370 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato la primaria necessità di impedire ai terroristi l'utilizzo o l'accesso a materie prime e componenti che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi, esortando a una maggiore vigilanza, anche attraverso la definizione di buone pratiche, lo scambio transfrontaliero di informazioni e la costituzione di partenariati.
- (3) Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (4) È necessario che tutti gli Stati membri attuino correttamente il regolamento (UE) n. 98/2013 affinché possa raggiungere il suo obiettivo di migliorare la libera circolazione delle sostanze e delle miscele nel mercato interno e di eliminare le distorsioni della concorrenza, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza dei cittadini. Esso contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, intesa a prevenire i reati terroristici che comportano la fabbricazione, la detenzione, l'acquisto, il trasporto, la fornitura o l'uso di esplosivi, così come l'atto di impartire o ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi.
- (5) La presente raccomandazione mira a garantire che l'obiettivo del regolamento (UE) n. 98/2013 possa essere realizzato in modo più efficace fornendo agli Stati membri orientamenti sulla sua applicazione. La presente raccomandazione integra gli orientamenti ⁽³⁾ adottati dalla Commissione e dal comitato permanente in materia di precursori ⁽⁴⁾, e tiene conto delle discussioni emerse nel citato comitato e nel corso di una serie di seminari regionali organizzati nel 2016 e nel 2017 cui hanno partecipato le autorità degli Stati membri.
- (6) Occorre limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati per impedire ai terroristi di impossessarsene. Il regolamento (UE) n. 98/2013 limita la detenzione e l'uso da parte di privati di sette sostanze chimiche (precursori di esplosivi soggetti a restrizioni di cui all'allegato I del medesimo regolamento) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf.

⁽⁴⁾ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245>

⁽⁵⁾ Perossido di idrogeno, nitrometano, acido nitrico, clorato di potassio, perclorato di potassio, clorato di sodio, perclorato di sodio, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nell'allegato I e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.

